DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1994

che modifica o revoca alcune disposizioni concernenti le condizioni sanitarie e di polizia zoosanitaria per l'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale provenienti dall'Austria, dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia, in applicazione dell'accordo sullo Spazio economica europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/453/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 [2], in particolare gli articoli 3, 4, 8, 11, 14 e 16,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina [3], modificata da ultimo dalla direttiva 93/60/CEE [4], in particolare gli articoli 8 e 9,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina [5], modificata da ultimo dalla direttiva 93/52/CEE [6], in particolare gli articoli 8, 9 e 10,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi [7], modificata da ultimo dalla direttiva 92/36/CEE [8], in particolare l'articolo 15 bis, 16, 18 e 19, punto ii),

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [9], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [10], in particolare l'articolo 19,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina [11], in particolare l'articolo 7, l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [12], modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE [13], in particolare l'articolo 18,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE [14], in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando che il 13 dicembre 1993 è stato concluso l'accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i rispettivi Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia [15];

considerando che nel settore veterinario, al fine di consentire all'autorità di vigilanza EFTA di adottare i provvedimenti opportuni, le disposizioni del suddetto accordo si applicano solo a decorrere dal 1° luglio 1994;

considerando che, nell'ambito dello stesso accordo, l'Austria, la Finlandia, la Norvegia e la Svezia applicano nel settore veterinario alcune disposizioni comunitarie che fissano le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli

[1] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
[2] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[3] GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10.
[4] GU n. L 186 del 28. 7. 1993, pag. 28.
[5] GU n. L 302 del 19. 10. 1989, pag. 1.
[6] GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 21.
[7] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.
[8] GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28.
[9] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[10] GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
[11] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 62.
[12] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
[13] GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.
[14] GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
[15] GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 1.

scambi di alcuni animali vivi e prodotti di origine animale ; che pertanto non si applicano più a questi paesi alcune disposizioni comunitarie che fissano i requisiti sanitari e di polizia sanitaria per le importazioni dai paesi terzi ;

considerando che occorre provvedere affinché il regime comunitario per i paesi terzi relativo agli ovini e ai caprini rimanga applicabile alle importazioni dall'Austria, dalla Finlandia e dalla Norvegia ;

considerando che, in tale contesto, è necessario abrogare le norme specifiche applicabili all'Austria, alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia, nonché modificare altre disposizioni particolari applicabili ai paesi terzi comprendenti i quattro paesi suddetti ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Nella parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE del Consiglio [1], sono soppressi i dati relativi all'Austria, alla Finlandia e alla Norvegia, salvo quelli concernenti gli animali vivi delle specie ovina e caprina e i residui ; è inoltre soppressa la linea relativa alla Svezia.

Articolo 2

La decisione 80/790/CEE della Commissione [2] è abrogata.

Articolo 3

La decisione 80/799/CEE della Commissione [3] è abrogata.

Articolo 4

La decisione 80/800/CEE della Commissione [4] è abrogata.

Articolo 5

La decisione 82/730/CEE del Consiglio [5] è abrogata.

Articolo 6

La decisione 82/731/CEE del Consiglio [6] è abrogata.

Articolo 7

La decisione 82/736/CEE del Consgilio [7] è abrogata.

Articolo 8

La decisione 83/421/CEE del Consiglio [8] è abrogata.

Articolo 9

Nell'allegato della decisione 90/14/CEE della Commissione [9], sono soppressi i termini « Austria », « Finlandia », « Norvegia » e « Svezia ».

Articolo 10

Nell'allegato della decisione 91/270/CEE della Commissione [10], sono soppressi i termini « Austria », « Finlandia », « Norvegia » e « Svezia ».

Articolo 11

Nella parte II degli allegati A e B della decisione 91/449/CEE della Commissione [11], sono soppressi i termini « Austria », « Finlandia », « Norvegia » e « Svezia ».

Articolo 12

La decisione 92/260/CEE della Commissione [12] è modificata come segue :

1) nell'allegato I, il testo relativo al gruppo A è sostituito dal testo seguente :

« Gruppo A :

Groenlandia, Islanda e Svizzera » ;

2) nell'allegato II, parte A, il titolo del certificato sanitario è sostituito dal titolo seguente :

« CERTIFICATO VETERINARIO per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a 90 giorni, di cavalli registrati provenienti da Groenlandia, Islanda e Svizzera ».

Articolo 13

La decisione 92/401/CEE della Commissione [13] è abrogata.

Articolo 14

La decisione 92/461/CEE della Commissione [14] è abrogata.

Articolo 15

La decisione 92/462/CEE della Commissione [15] è abrogata.

Articolo 16

Nell'allegato A, parte II della decisione 92/471/CEE della Commissione [16], sono soppressi i termini « Austria », « Finlandia », « Norvegia » e « Svezia »

[1] GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.
[2] GU n. L 233 del 4. 9. 1980, pag. 47.
[3] GU n. L 234 del 5. 9. 1980, pag. 35.
[4] GU n. L 234 del 5. 9. 1980, pag. 38.
[5] GU n. L 311 dell'8. 11. 1982, pag. 1.
[6] GU n. L 311 dell'8. 11. 1982, pag. 4.
[7] GU n. L 311 dell'8. 11. 1982, pag. 18.
[8] GU n. L 238 del 27. 8. 1983, pag. 35.
[9] GU n. L 8 dell'11. 1. 1990, pag. 71.
[10] GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 56.
[11] GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28.
[12] GU n. L 130 del 15. 5. 1992, pag. 67.
[13] GU n. L 224 dell'8. 8. 1992, pag. 1.
[14] GU n. L 261 del 7. 9. 1992, pag. 18.
[15] GU n. L 261 del 7. 9. 1992, pag. 34.
[16] GU n. L 270 del 15. 9. 1992, pag. 27.

Articolo 17

Nell'allegato della decisione 93/160/CEE della Commissione [1], sono soppressi i termini « Austria », « Finlandia », « Norvegia » e « Svezia ».

Articolo 18

La decisione 90/195/CEE della Commissione [2] è modificata come segue :

1) nell'allegato I, il testo relativo al gruppo A è sostituito dal testo seguente :

« Gruppo A :
Groenlandia, Islanda e Svizzera » ;

2) nell'allegato II, parte A, il titolo del certificato sanitario è sostituito dal titolo seguente :

« Gruppo A :
Groenlandia, Islanda e Svizzera ».

Articolo 19

La decisione 93/196/CEE della Commissione [3] è modificata come segue :

1) nell'allegato I, nota 5, sono soppressi i termini :
« Austria », « Finlandia », « Norvegia » e « Svezia » ;

2) Nell'allegato II, nota 3, il testo relativo al gruppo A è sostituito dal testo seguente :

« Gruppo A :
Groenlandia, Islanda e Svizzera ».

Articolo 20

La decisione 90/197/CEE della Commissione [4] è modificata come segue :

1) nell'allegato I, il testo relativo al gruppo A è sostituito dal testo seguente :

« Gruppo A :
Groenlandia, Islanda e Svizzera » ;

2) nell'allegato II, parte A, il titolo del certificato sanitario è sostituito dal titolo seguente :

« CERTIFICATO SANITARIO per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Groenlandia, Islanda e Svizzera. »

Articolo 21

Nella parte 2a dell'allegato, della decisione 93/198/CEE della Commissione [5], è soppresso il termine « Svezia ».

Articolo 22

Nella parte 2 dell'allegato della decisione 93/199/CEE della Commissione [6], sono soppressi i termini « Austria (Vorarlberg, Tirolo, Austria superiore, Burgenland, Carinzia, Stiria e Vienna) », « Finlandia », « Norvegia » e « Svezia ».

Articolo 23

La decisione 93/321/CEE della Commissione [7] è modificata come segue :

1) nel titolo sono soppressi i termini « dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Finlandia e » ;

2) nell'articolo 1, paragrafo 1, sono soppressi i termini « della Svezia, della Norvegia, della Finlandia e ».

Articolo 24

La decisione 93/432/CEE della Commissione [8] è abrogata.

Articolo 25

La decisione 93/451/CEE della Commissione [9] è abrogata.

Articolo 26

La decisione 93/688/CE della Commissione [10] è abrogata.

Articolo 27

Nell'allegato della decisione 93/693/CE della Commissione [11], sono soppresse le parti 4, 8 e 9.

Articolo 28

Nell'allegato della decisione 94/70/CE della Commissione [12], sono soppresse le linee relative all'Austria, alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia.

Articolo 29

Nell'allegato della decisione 94/85/CE della Commissione [13], sono soppresse le linee relative all'Austria, alla Finlandia, alla Norvegia e alla Svezia.

Articolo 30

Nella parte II, sezione B dell'allegato della decisione 94/278/CE della Commissione [14], sono soppressi i termini « Finlandia », « Norvegia » e « Svezia ».

Articolo 31

La decisione 94/316/CE della Commissione [15] è abrogata.

Articolo 32

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

(1) GU n. L 67 del 19. 3. 1993, pag. 27.
(2) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 1.
(3) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 7.
(4) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.
(5) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 34.
(6) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 43.
(7) GU n. L 123 del 19. 5. 1993, pag. 36.
(8) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 39.
(9) GU n. L 210 del 21. 8. 1993, pag. 21.
(10) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 51.
(11) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 35.
(12) GU n. L 36 dell'8. 2. 1994, pag. 5.
(13) GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 33.
(14) GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 44.
(15) GU n. L 140 del 3. 6. 1994, pag. 30.